

Repertorio n. 124.953

Raccolta n. 43.254

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il tredici ottobre alle ore 12, in Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3. Avanti a me Dr. Proc. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è presente la signora GIARETTA CINZIA, nata a Vicenza il 28 luglio 1960, domiciliata presso la sede sociale, GRT CNZ 60L68 L840Q, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detta comparente, agendo quale Amministratore Unico della società per azioni "VI.ABILITA' S.P.A.", con sede in Vicenza, Via Zamenhof n. 829, Capitale Sociale Euro 5.050.000, iscritta al n. 02928200241 Registro Imprese di Vicenza e al n. 285329 R.E.A., mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta società per costituirsi in assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso, e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, la stessa comparente, la quale dichiara che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avvisi tempestivi ai sensi dello Statuto sociale, che sono presenti l'azionista rappresentante il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, e cioè la "PROVINCIA DI VICENZA", titolare di nominali Euro 4.797.500 di capitale sociale, se stessa Amministratore Unico, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, tranne la Dott.ssa Natale assente giustificata, e che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Trasformazione Società da S.p.A. in S.r.l.;
- 2) Adozione nuovo Statuto.

Iniziando la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente propone la trasformazione della società in società a responsabilità limitata e quindi l'adozione di un nuovo Statuto Sociale consono alla mutata forma sociale. Il Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, dichiara che il capitale sociale di Euro cinquemilionicinquantamila è stato interamente versato.

Dopo breve ma esauriente discussione, l'Assemblea delibera all'unanimità:

- di trasformare la società in società a responsabilità limitata, con denominazione "VI.ABILITA' S.R.L.";
- di annullare tutte le azioni e di riconoscere che il Capitale Sociale di Euro 5.050.000 (cinquemilionicin-

REGISTRATO A VICENZA

IL 02-11-2017

AL N. 6604

€ 600,00

quantamila) sarà diviso in quote ai sensi di Legge e

che a ciascun socio spetterà una quota di capitale sociale nella trasformata società proporzionale alle azioni da esso possedute, ai sensi di legge, per cui il capitale sociale risulta così ripartito: PROVINCIA DI VICENZA Euro 4.797.500 (quattromilionisettecentonovantasettemilacinquecento), VENETO STRADE S.P.A. Euro 252.500 (duecentocinquantaduemilacinquecento);

- di approvare lo Statuto Sociale che regolerà la vita della società nella nuova forma, statuto che viene attentamente esaminato ed allegato sub A), dispensandomi dalla lettura la comparente;

- di dare atto che la società, pur nella nuova forma sociale, sarà amministrata dallo stesso Amministratore Unico, in persona della comparente, che rimarrà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che l'attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica fino alla sua attuale scadenza, pur dandosi atto che la società nella nuova forma potrebbe rimanere priva di organo sindacale, ed infine che rimane in vigore la procura attualmente vigente a favore dell'Ing. Fabio Zeni, deliberando invece di estinguere la procura a suo tempo conferita con mio atto del 6.7.2016 n. 123.506 rep. all'ing. Morandotti Sandro chiedendone la cancellazione per cessazione al Registro delle Imprese.

La comparente dichiara che la società è proprietaria degli autoveicoli targati DY899TK, DY900TK, DY904TK, DY911TK, EC482YP, EC483YP, CA901CG, CA903CG, CS719GD, CS722GD, DR802JM, EA915DE, EA043DH, CY217WM, CB864VL, CB865VL, CB867VL, CB868VL, CB869VL, CB870VL, CD329GR, CD330GR, CD426GR, CD985GR, DB118RZ, DB119RZ, DB121RZ, DB122RZ, DB123RZ, VE.682211, VI.756374, VI.817184, ZA780LG, VI.525843, AM378WS, CH004XA, CH769XB, CX869DJ, CY700MF, CY246MF, CS721GD, CT878DJ e CD652GR, nonchè degli immobili censiti in Comune di VICENZA, Catasto dei Fabbricati, Foglio 18, m.n. 632 sub 74, 632 sub 77, 632 sub 103, 632 sub 104, 632 sub 105, 632 sub 149, 632 sub 151, 632 sub 158, 632 sub 187, 632 sub 192, 632 sub 195, 632 sub 196, 632 sub 208, 632 sub 232, 632 sub 234, 632 sub 240, 632 sub 251, 632 sub 270, 632 sub 271, e di diritti sull'immobile in Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Catasto dei Fabbricati, foglio 8, m.n. 251, area urbana; si chiedono trascrizioni, se dovute, e volture con rinuncia ad ipoteche legali.

Il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 13 e 20'.

sc
ne
lc
f.

Del presente atto,

scritto da persona di mia fiducia e da me su tre pagine di un foglio, ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 13 e 40'.

f.to Cinzia Giaretta

Paolo Dianese notaio

STATUTO

VI.ABILITA' S.R.L.

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di "VI.ABILITA' S.R.L.".

1.2 La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

1.3 Il capitale è incedibile a privati salvi i casi previsti da norme di legge.

1.4 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di partecipazione idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico.

Art. 2 SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 3 SCOPO

3.1 La società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soggetti partecipanti, ed in particolare:

- la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di strade, di opere stradali, d'impianti per la mobilità e di reti di trasporto terrestre, parcheggi, nonché l'attività di consulenza, di ricerche e di studi di fattibilità;

- la realizzazione e la gestione di lavori e di opere civili e idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e servizi a rete nonché dei sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada;

- la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all'attività sociale, per conto dei soci;

- i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, con riferimento al patrimonio e demanio dei soci, quali studi di fattibilità, di ricerche, di consulenze, di progettazioni e di direzioni lavori, di valutazioni di congruità tecnico-economica, di studi di impatto ambientale e ogni

altra attività tecnica;

- i servizi attinenti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

Essa può svolgere altresì tutte le attività strumentali ed ausiliarie comprese le attività tecnico amministrative connesse all'oggetto sociale.

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

3.3 Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della Società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati direttamente dagli enti partecipanti che esercitino sulla stessa il controllo analogo anche congiunto, o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi diretti ricevuti dagli enti partecipanti, con le collettività, cittadini ed utenti, rappresentate dai predetti enti e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

3.4 Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, VI.ABILITA' S.R.L., potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

Art. 4 DURATA

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantamila) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale è fissato in Euro 5.050.000,00 (cinquemilionicinquantamila).

5.2

amme
pubb
zior
pier
conf
qua
o g
l'u
tos
ess
le
5.3
(me
a
ris
raz
5.4
le
ri
ri
Po
st
fo
si
ch
fc

Ar
6
mo
b.

A
7
a
z
t
f
j
c

5.2 La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi da soci pubblici. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni eventualmente rimaste inoperte.

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

Art. 6 RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7 FINANZIAMENTO SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Art. 8 PARTECIPAZIONI

8.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di un

Euro.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9 VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

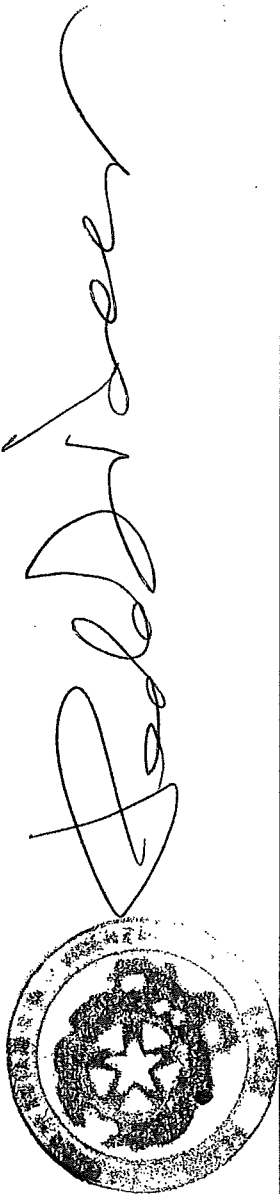
9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2471 bis del codice civile.

Art. 10 TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI

10.1 Le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4, sono trasferibili previo gradimento espresso dall'Organo Amministrativo della società; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata alla società tramite PEC; entro i successivi venti giorni, l'Organo Amministrativo dovrà pronunciarsi sul gradimento, mediante apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei voti dei propri componenti in carica e senza obbligo di motivazione; la decisione dell'Organo Amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente tramite PEC entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione da parte della società della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 23. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle partecipazioni e del diritto di opzione, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi del successivo punto 10.2.

10.2 Qualora un socio ritenesse di compiere atti o negoziazioni diretti al trasferimento della propria partecipazione è riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione, proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno possedute e fatto salvo il principio che la totalità del capitale sociale deve essere posseduta da soci pubblici.

L'offerta di alienazione delle partecipazioni, fatto



sal
mur
alt
-
in
-
-
de
10
ca
da
de
ma
pr
va
z:
cl
a.
v
d
n
l
p
c
e
c

salvo quanto previsto al punto 10.1, dovrà essere comunicata tramite PEC con avviso di ricevimento agli altri Soci e dovrà precisare:

- il numero ed il prezzo delle partecipazioni offerte in vendita;
- le generalità del soggetto interessato all'acquisto;
- ogni altra condizione o pattuizione relativa alla detta offerta.

10.3 I soci, ai quali è stata inviata la detta comunicazione, dovranno rendere nota, entro novanta giorni dal ricevimento della medesima, l'accettazione dell'offerta con idonei mezzi documentali. In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, trascorsi novanta giorni dalla data della richiesta, le partecipazioni non acquistate dovranno essere offerte ai Soci che hanno esercitato la prelazione proporzionalmente alle partecipazioni da ciascuno possedute, i quali dovranno decidere per l'esercizio della prelazione dandone comunicazione con idonei mezzi documentali entro novanta giorni dalla data della nuova offerta.

10.4 Per "trasferimento" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento ed il trasferimento di mandato fiduciario. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della sede della società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di

trasferimento del pacchetto di controllo della società.

10.5 Tutte le clausole previste nel presente Titolo si intendono applicabili subordinatamente al rispetto della condizione che l'intero capitale sociale sia posseduto da soci pubblici.

10.6 Sono sottratte al diritto di prelazione le cessioni di partecipazioni a favore delle amministrazioni territoriali che hanno deliberato l'affidamento di servizi di loro pertinenza alla società.

Art. 11 ASSEMBLEE.

11.1 L'Assemblea dei Soci è tenuta ai sensi di legge e di statuto.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Stato appartenente all'Unione Europea.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante al Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti

degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Ciascun socio che è titolare di servizi affidati alla società può chiedere la convocazione dell'assemblea per la discussione di specifici argomenti attinenti al servizio pubblico dallo stesso affidato alla società. In questo caso gli amministratori convocano l'assemblea nei dieci giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della richiesta inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

Art. 12 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13 RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

13.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti al Registro delle Imprese.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa

controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c..

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14 ESERCIZIO DEL VOTO

14.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 L'assemblea dei Soci in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti.

L'assemblea dei Soci in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a mag-



gioranza assoluta degli intervenuti.

14.3 L'assemblea chiamata a deliberare su proposte di modificazioni al presente statuto in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea chiamata a deliberare su proposte di modificazioni al presente statuto in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale, e ciò anche per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei titolari del diritto di voto presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Le deliberazioni che interessano le modalità di espletamento di un servizio affidato o da affidarsi devono essere assunte con il voto favorevole dell'ente pubblico che ha disposto l'affidamento alla società. Si può prescindere dall'approvazione dell'ente concedente anche in caso di astensione od assenza del socio se esso, od il suo organo consiliare, abbia espresso e comunicato agli amministratori, prima della convocazione dell'assemblea, motivato parere relativamente allo specifico argomento indicato nell'ordine del giorno.

L'organo amministrativo può, comunque, adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio, qualità delle prestazioni ed a garantire l'accesso paritario dell'utenza.

Art. 15 bis - CONTROLLO ANALOGO

Fermo restando gli obblighi di legge, gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

- a) tramite definizione degli obiettivi gestionali della Società in sede di programmazione annuale ed in coerenza con i documenti programmatori degli Enti soci;
- b) nell'ambito del regime dei controlli di ciascun Ente socio, tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale della Società di cui all'art. 15 quarter;
- c) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 15;
- d) nell'ambito ed in coerenza con il processo di rendicontazione di ciascun Ente socio, tramite approvazione del bilancio annuale della Società che deve contenere la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali di cui al precedente punto a);
- e) mediante i Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati direttamente dagli Enti soci di cui all'art. 3.3 che dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte

gest
Gli
soci
hanr
in
des:

Art
L'O
pro
inv
cie
cor
co-
st:
co
re
al
ge
Di
de
Fa
pi
si
t

A
I
l
s
r
a

gestionali e l'operatività della medesima Società.

Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte ai controlli sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società.

Art. 15 ter - BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE

L'Organo amministrativo, coerentemente con i tempi di programmazione annuale degli Enti soci, predispone ed invia ai soci il budget annuale e triennale della Società, unitamente all'eventuale piano industriale, contenente la situazione prospettica economico-finanziaria e patrimoniale, la definizione di piani strategici, di breve e lungo periodo della Società, la coerenza con la programmazione di settore nazionale e regionale; il budget annuale e pluriennale evidenzia, altresì, le modalità di realizzazione degli obiettivi gestionali definiti dagli Enti soci in conformità ai Disciplinari, convenzioni o contratti di esecuzione dei servizi affidati.

Fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura finanziaria.

Art. 15 quater - RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati di cui al precedente art. 15 ter, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause e delle azioni intraprese o da intraprendere per porvi rimedio; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

I tempi di trasmissione della relazione sono indicati dagli Enti soci in relazione al proprio regime di controlli interni.

Art. 15 quinquies - PRECONSUNTIVO E RELAZIONE SULLA GESTIONE

Su richiesta degli Enti soci, l'Organo amministrativo entro marzo di ciascun anno trasmette il preconsuntivo

dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita di esercizio.

L'Organo amministrativo illustra la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali e l'analisi degli scostamenti rispetto al budget annuale e pluriennale.

Art. 15 sexies - CONSUNTIVO E RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 DEL C.C.)

L'Organo amministrativo entro il termine di cui all'art. 2364 del C.C. di ciascun anno trasmette il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, illustrando le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito budget annuale e triennale della Società, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, e motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

I tempi di trasmissione della relazione sono indicati dagli Enti soci in relazione al proprio regime di controlli interni.

Art. 16 AMMINISTRAZIONE

16.1 La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione della nomina, da un Consiglio di Amministrazione oppure da un Amministratore Unico.

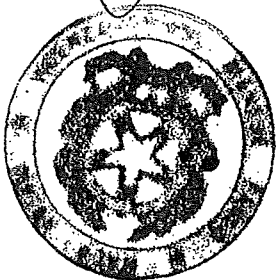
In ogni caso gli amministratori devono essere scelti tra i soggetti aventi i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità e del principio di equilibrio di genere.

16.2 L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da più membri, fino ad un massimo di tre membri.

16.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

Art. 17 DURATA IN CARICA

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori, si intendono nominati per il



per:
17:
dal
del
rev
17.
17.
nis
cor
nis
li
la
no
na
Se
mi
co
ne
do
n
1
d
h
v
:
i

periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori/amministratore sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 16.1, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.5 Se vengono a cessare, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'Organo Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c..

Art. 18 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente art. 16.1, questo:

- a) elegge fra i suoi membri un Presidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica; è esclusa la carica di Vicepresidente;
- b) viene convocato dal Presidente ovvero anche da uno solo dei consiglieri, mediante avviso spedito con lettera raccomandata o tramite PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allò scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno; nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi do-

vranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Stato appartenente all'Unione Europea.

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

19.2

zio

tut

di

com

L'A

tra

dir

cor

Gl:

di

se

la

di

ri

tr

19

ir

na

c:

1

g

1

a

t

-

a

c

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 16.1) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, rilasciare mandati speciali a dirigenti della Società.

19.4 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. 16.1 possono essere adottate dal Consiglio stesso, in alternativa all'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- l'istituzione e la soppressione di unità locali;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle decisioni suddette non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dal Consiglio di Amministrazione prevalgono le prime.

19.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 19.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

19.6 Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato ai sensi dell'art. 16.1 le decisioni relative alle materie di cui al precedente punto 19.4 sono invece riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

Art. 20 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

20.1 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ed altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, nei limiti della delega.

20.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 19 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Agli Amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea dei soci.

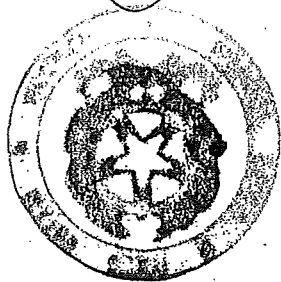
21.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 22 ORGANI DI CONTROLLO

22.1 L'Organo sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore contabile o della società di revisione, nel rispetto, in quest'ultimo caso, del termine legale di durata dell'incarico dell'Organo sindacale stesso e salve le anticipate dimissioni di quest'ultimo.

22.2 L'assemblea elegge l'Organo sindacale, costituito da un Sindaco unico o da un Collegio composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina in tal caso il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

22.3 I componenti l'Organo sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.c., se l'Organo sindacale non svolge il controllo contabile, e tra i soggetti di cui all'art. 2409 - bis c.c., se l'Organo



sindac

22.4 F

debbon

c.c. e

li di

La pe

decad

caso

anzia

22.5

cata

eserc

scad

coll

gibi

22.6

2403

22.7

alme

sia

Col

art

rif

zio

so:

de

mu

su

qu

ca

da

d

c

a

a

s

s

sindacale svolge il controllo contabile.

22.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e, qualora svolgano il controllo contabile, quelli di cui all'art. 2409 - quinquies c.c..

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione, che in caso di Collegio avviene con il sindaco supplente più anziano.

22.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

22.6 L'Organo Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403/bis cod. civ..

22.7 Il collegio sindacale, se nominato, si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art. 18.1 sub b) e sub c) (con la precisazione che il riferimento al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve intendersi sostituito dal riferimento al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.8 Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

22.9 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

22.10 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

22.11 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

22.12 Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea elegge il revisore contabile o la società di revisione e ne determina il compenso, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia.

Per le loro funzioni, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 2409-ter c.c..

Il revisore contabile, che l'assemblea dei soci dovesse nominare, dovrà possedere per tutta la durata del suo mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto, i revisori sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 23 RECESSO DEL SOCIO

23.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro partecipazioni, i soci che non hanno consentito alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione sociale in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

a
i Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

23.2 Il diritto di recesso compete, inoltre, ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

23.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto 23.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante tramite PEC, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle partecipazioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la PEC di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

23.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle partecipazioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 24.

23.5 Il socio può recedere nei sessanta giorni successivi alla cessazione dell'affidamento alla società del proprio servizio.

Qualora il socio abbia affidato alla società più servizi, il diritto di recesso può essere esercitato, nel termine di cui al periodo precedente, con il venir meno dell'ultimo affidamento.

Art. 24 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI

24.1 Il valore delle partecipazioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospet-

tive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

24.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 24.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

24.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437/quarter c.c..

Art. 25 BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

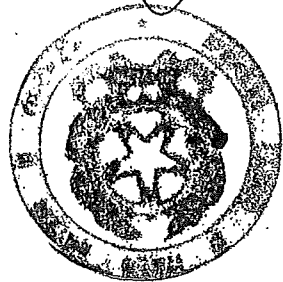
25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centotanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 26 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto previsto per l'accantonamento di legge al fondo di riserva legale fino a quando essa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno così ripartiti:

- una quota non inferiore al 50% al reinvestimento nelle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- il residuo sarà distribuito tra i Soci in proporzio-



ne alle partecipazioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

26.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

26.3 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

26.4 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Art. 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui al precedente art. 14.3.

27.2 Nel caso di cui al precedente punto 27.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste dal precedente art. 14.3, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

27.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze di cui al precedente art. 14.3. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ..

27.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

27.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Titolo V Libro V del Codice Civile.

Art. 28 DISPOSIZIONI GENERALI

28.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

28.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 29 SOCIO UNICO

29.1 Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 30 NORMA DI RINVIO

30.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

f.to Cinzia Giaretta

Paolo Dianese notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per gli usi consentiti
02-11-2017
Vicenza

Paolo Dianese

